

## Dichiarazione per la concessione di aiuti in regime *de minimis*

### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_

in qualità di  legale rappresentante  procuratore speciale

dell'impresa \_\_\_\_\_

con sede legale in via \_\_\_\_\_ numero civico \_\_\_\_\_

comune \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

Partita IVA \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

- al fine di ottenere gli aiuti «de minimis» nel quadro normativo di cui al Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L del 15.12.2023<sup>1</sup>)
- presa visione delle istruzioni (pag. 5-8) per la compilazione della dichiarazione
- consapevole delle **responsabilità anche penali** assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e di Istruzioni per la compilazione della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

### DICHIARA

#### Sezione A – Natura dell'impresa

che l'impresa non presenta relazioni con altri soggetti, tali da configurare l'appartenenza a una medesima "**Impresa unica**" ai sensi di quanto riportato all'articolo 2, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2023/2831;

che l'impresa presenta le seguenti relazioni tali da configurare l'appartenenza ad un'impresa unica ai sensi di quanto riportato all'articolo 2, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2023/2831: (indicare se l'impresa è, anche indirettamente, controllante, controllata o collegata di altra impresa -ripetere righe se necessario):

<b>Denominazione/ Ragione sociale</b>	<b>Forma giuridica</b>	<b>Codice fiscale</b>	<b>Partita iva</b>	<b>Tipo di relazione (controllante – controllata – collegata)</b>

Che l'ente/impresa rientra in una delle seguenti **categorie** ai sensi dell'Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 (selezionare il caso che ricorre):

- Micro impresa     
 Piccola impresa     
 Media impresa  
 Grande impresa

### **Sezione B - Rispetto del massimale**

Che l'impresa e/o l'impresa unica, nel periodo di riferimento (tre anni calcolati in giorni precedenti alla data di concessione del beneficio, a prescindere dall'esercizio finanziario adottato dall'impresa), relativo al Regolamento (UE) 2023/2831:

- Non è incorsa in **fusioni, acquisizioni, scissioni, trasferimenti di ramo d'azienda**;  
 È incorsa in **fusioni, acquisizioni, scissioni, trasferimenti di ramo d'azienda** e che gli aiuti in regime «de minimis» ricevuti dalle imprese coinvolte nelle predette vicende e diventati riferibili all'impresa richiedente a seguito di dette vicende sono i seguenti: (aggiungere righe se necessario)

Reg. UE de minimis	Impresa cui è stato concesso il «de minimis»	CF impresa cui è stato concesso il «de minimis»	Codice COR Identificativo dell'aiuto	Operazione in cui è incorsa	Importo dell'aiuto da imputare all'impresa rappresentata

Che l'Impresa e/o l'impresa unica, nel periodo di riferimento (tre anni calcolati in giorni precedenti alla data di concessione del beneficio, a prescindere dall'esercizio finanziario adottato dall'impresa), relativo al Regolamento (UE) 2023/2831, ha fruito e/o ha dichiarato ai fini fiscali i seguenti aiuti di cui all'art. 10 del DM 115/2017 in regime «de minimis» che **non sono ancora stati registrati in RNA**, di cui va tenuto conto ai fini della determinazione del massimale disponibile:

Reg. UE «de minimis»	Tipo dichiarazione	Anno fruizione	Anno dichiarazione fiscale o resa a fini fiscali	Importo dell'aiuto «de minimis»

- che l'**esercizio finanziario** (anno fiscale) inizia il \_\_\_\_\_ e termina il \_\_\_\_\_

## Sezione C - Condizioni di cumulo

(selezionare il caso che ricorre)

Che in riferimento agli stessi «costi ammissibili» presentati in questa domanda l'ente richiedente NON ha beneficiato di altri aiuti di Stato.

Che in riferimento agli stessi «costi ammissibili» presentati in questa domanda l'ente richiedente ha beneficiato dei seguenti aiuti di Stato:

<b>Ente concedente</b>	<b>Riferimento normativo o amministrativo che prevede l'agevolazione</b>	<b>Provvedimento di concessione (n° e data)</b>	<b>Intensità di aiuto</b>	<b>Importo imputato sulla voce di costo o sul progetto</b>

Luogo e data

Firma

Il Legale rappresentante /  
Procuratore speciale dell'impresa

NB:

Trasformare il file in pdf prima di firmarlo digitalmente oppure, se il documento viene firmato con firma autografa, allegare copia del documento di identità in corso di validità.

## **ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN REGIME «DE MINIMIS»**

### **Premessa**

Con l'art. 52 della Legge 234/2012 è stato istituito il Registro nazionale degli aiuti di Stato - RNA - al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale nella materia di aiuti di Stato relativa ai settori diversi da quello agricolo, forestale, delle zone rurali, della pesca e dell'acquacoltura. Tra il registro RNA e i sistemi informativi dei predetti settori specifici di aiuti (SIAN e SIPA), nonché il Registro delle Imprese, esiste un sistema di interoperabilità ed integrazione.

Il registro RNA è disciplinato dal Decreto 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni) ed opera dal 12 agosto 2017.

Nel caso di istituzione di un registro centrale, come il registro RNA, **la verifica del rispetto del massimale si acquisisce tramite il registro** e non più a mezzo di dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa candidata a ricevere un aiuto de minimis. Dato però, che ai fini dell'applicazione dei regolamenti de minimis, le Amministrazioni concedenti sono tenute a verificare - prima di procedere alla concessione dell'aiuto de minimis - una serie di informazioni che non sono contenute in RNA o che vi sono contenute solo parzialmente, è stato predisposto il modello di dichiarazione de minimis che attesta le predette informazioni non rinvenibili, totalmente o parzialmente, nel registro. La dichiarazione è rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 e viene sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa candidata a ricevere l'aiuto de minimis.

Ai fini della concessione di un aiuto individuale in regime de minimis, si ricorda che un nuovo aiuto de minimis potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nel periodo di riferimento del regolamento de minimis applicato (arco di tre anni o esercizio finanziario in corso e i due esercizi finanziari precedenti), non vengano superati i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento.

Di seguito le soglie e i periodi di riferimento disciplinati dai regolamenti (UE) n. 2023/2831 e n. 1408/2013:

<b>Regolamento (UE) "de minimis"</b>	<b>Soglia massima nel triennio di riferimento*</b>	<b>Periodo di riferimento</b>
<b>n. 2023/2831</b> aiuti in "de minimis" c.d. <b>generale</b> o ordinario.	<b>Euro 300.000,00</b>	<b>Tre anni</b> (calcolati, a ritroso, dalla data della concessione dell'aiuto)
<b>n. 1408/2013</b> - aiuti nel <b>settore agricolo</b> (attività primaria)	<b>Euro 25.000,00**</b>	<b>Tre esercizi finanziari</b> (esercizio finanziario corrente alla data della concessione più i due esercizi precedenti)

Un'impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti «de minimis». A ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti «de minimis» ottenuti in ciascun periodo di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento. Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche liquidato a saldo, con eventuale riduzione dell'importo dell'aiuto concesso, l'Amministrazione terrà in considerazione l'importo inferiore effettivamente ricevuto, a condizione che detto importo sia stato registrato nel RNA. Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo e la relativa registrazione in RNA, verrà considerato solo l'importo concesso.

Si ricorda, altresì, che se con la concessione Y fosse superato il massimale previsto, l'impresa perderebbe il diritto non all'importo in eccedenza, ma all'intero importo dell'aiuto oggetto della concessione Y in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

Nelle indicazioni per la compilazione delle Sezioni A e B del modello de minimis, si prende come riferimento, tra i regolamenti in materia, il regolamento de minimis generale n. 2023/2831.

## Sezione A – natura dell'impresa

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, "le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria". Ne consegue che, nel calcolo del massimale disponibile dell'impresa candidata a ricevere un aiuto «de minimis», si dovrà tener conto **degli aiuti ottenuti** nel periodo di riferimento **non solo dall'impresa richiedente**, ma **anche da tutte le imprese**, a monte o a valle, **legate ad essa** da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all'"impresa unica".

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche **indiretto**, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

### Art. 2, par. 2 Regolamento n. 2023/2831/UE

*«Impresa unica»: ai fini del presente regolamento, tutte le imprese tra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:*

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;*
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.*

*Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.*

Si precisa che per gli aiuti de minimis SIEG, concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 2023/2832, l'ultimo periodo dell'articolo 2, paragrafo 2 statuisce: "Tuttavia, le imprese che forniscono servizi di interesse economico generale che non hanno relazioni tra loro eccetto il loro legame diretto con gli stessi organismi pubblici o con le stesse entità senza scopo di lucro non sono considerate un'impresa unica ai sensi del presente regolamento".

## Sezione B - Rispetto del massimale

### Fusioni, acquisizioni, scissioni e trasferimenti di rami d'azienda

Il Regolamento «de minimis» n. 2023/2831 detta specifiche prescrizioni in merito al conteggio degli aiuti «de minimis» in caso di fusioni, acquisizioni, scissioni e trasferimenti di rami d'azienda. Per tale ragione, le informazioni connesse alle predette vicende vengono acquisite dall'Amministrazione preposta mediante dichiarazione dell'impresa richiedente in quanto non ricavabili dal RNA.

Nella tabella del modulo vanno, pertanto, indicati gli aiuti già registrati in RNA/SIAN/SIPA che, a seguito di una fusione, acquisizione, scissione o trasferimento di ramo d'azienda, sono diventati aiuti «de minimis» da computare o da non più computare nel massimale della richiedente. Gli aiuti già registrati sono visionabili accedendo alla "Sezione trasparenza" disponibile ai seguenti link:

- RNA: <https://www.rna.gov.it/trasparenza/aiuti>

- SIAN e SIPA: <https://www.sian.it/GestioneTrasparenza>

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di **fusioni o acquisizioni** (art. 3(8) del Reg 2023/2831/UE) tutti gli aiuti «*de minimis*» accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

Conseguentemente la tabella del modulo andrà compilata inserendo il «*de minimis*» ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto di acquisizione o fusione.

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di **scissione** (art. 3(9) del Reg 2023/2831/UE) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti «*de minimis*» ottenuti dall'impresa originaria deve essere **attribuito** all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito. Pertanto nella tabella del modulo vanno indicati gli aiuti «*de minimis*» che l'impresa rappresentata - che origina da un'operazione di scissione - ha "ereditato" in quanto ha acquisito le attività che hanno beneficiato dell'aiuto in questione a suo tempo concesso all'impresa originaria. In alternativa, se tale calcolo non è possibile, va indicato il valore dell'aiuto in proporzione al valore del capitale investito.

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un **trasferimento di un ramo d'azienda** che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del «*de minimis*» in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto «*de minimis*» era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto «*de minimis*» imputato al ramo ceduto.

*Periodo di riferimento:*

Il periodo di riferimento per i regolamenti de minimis del settore agricolo e del settore pesca si basa sull'esercizio finanziario in corso e sui due esercizi precedenti, mentre per i nuovi regolamenti del settore generale e SIEG il periodo temporale è costituito dall'arco di tre anni.

Il dato sull'esercizio finanziario, pertanto, va compilato solo in caso di applicazione dei regolamenti de minimis del settore agricolo e del settore pesca.

*Per "esercizio finanziario" si intende l'anno fiscale dell'impresa. Qualora le imprese facenti parte dell'"impresa unica" abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l'esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell'impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell'impresa unica.*

### **Aiuti non ancora registrati in RNA**

Ai sensi dell'art. 10 del D.M. n. 115/2017, gli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione (**cd. aiuti automatici**) o di autorizzazione alla fruizione (**cd. aiuti semi-automatici**), comunque denominati, si intendono concessi e sono registrati nel RNA nell'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario.

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.M. n. 115/2017, gli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, si intendono concessi e sono registrati in RNA nell'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario.

Gli **aiuti fiscali** rientranti nella casistica sopra descritta del cd. aiuti automatici si intendono invece concessi e sono registrati nel RNA, nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati.

Il sopracitato art. 10 si applica anche agli aiuti de minimis subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati.

**Per il calcolo del cumulo degli aiuti «de minimis», il registro RNA utilizza quale data di concessione degli aiuti di cui al predetto articolo 10 quella in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto.**

La registrazione degli aiuti di cui all'articolo 10 del DM 115/2017 è effettuata dall'Agenzia delle entrate, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dall'ente previdenziale o assistenziale di pertinenza, ovvero dagli altri soggetti competenti preposti alla fase di fruizione dei medesimi aiuti.

Come ricordato nell'introduzione del presente Allegato I, gli aiuti «de minimis» sono tali quando vengono concessi ad una stessa impresa unica in un determinato arco di tempo senza superare un importo prestabilito (massimale). Conseguentemente l'art. 10 del D.M. n. 115/2017 prevede, al comma 4, che **l'impossibilità di registrazione** degli aiuti «de minimis» **per effetto del superamento del massimale pertinente** in relazione alla tipologia di aiuto «de minimis» **determina l'illegittimità della fruizione.**

**È necessario, quindi, che le imprese tengano in debita evidenza gli aiuti di cui all'articolo 10 del DM 115/2017 di cui abbiano già beneficiato, ma non ancora registrati in RNA, al fine di non richiedere aiuti «de minimis» in misura superiore al massimale effettivamente disponibile.** A tal fine va compilato il punto 3) della sezione B del Modulo «de minimis» dove vanno, infatti, indicati agli aiuti sopra richiamati, già fruiti o dichiarati dall'impresa al momento della sottoscrizione del Modulo «de minimis», ma non ancora **registrati** in RNA in ragione del meccanismo di registrazione ad essi riservato dall'art. 10 del DM 115/2017.

### **Sezione C - Condizioni per il cumulo**

**I presenti aiuti «de minimis», concessi per specifici costi ammissibili, possono essere cumulati:**

- con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili **se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto** o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.
- con aiuti di Stato concessi per costi ammissibili diversi da quelli finanziati in «de minimis».

Per questo motivo **l'impresa dovrà indicare se ed eventualmente quali aiuti ha già ricevuto sugli stessi costi ammissibili**, affinché non si verifichino superamenti delle relative intensità.

Nella tabella dovrà pertanto essere indicata l'intensità relativa al progetto e l'importo imputato alla voce di costo o all'intero progetto in valore assoluto.